



Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)

A.C. 1049-A

Dossier n° 148/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
23 maggio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1049-A
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Semenzato

Contenuto

E' all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge **A.C. 1049-A**, finalizzata ad istituire una **Giornata nazionale** (fissata al 16 maggio) **contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone** (c.d. *body shaming*).

Il **body shaming** o **derisione del corpo** è l'atto di deridere e/o discriminare una persona per il suo aspetto fisico. Nel *body shaming* il carattere fisico - viene presa di mira qualsiasi caratteristica fisica umana - viene colpito perché considerato non aderente ai canoni estetici della cultura in cui la vittima vive e non ha importanza che sia anormale o dannoso per la salute, né che la vittima abbia la possibilità di modificarlo o no. Il canone estetico, spesso lontano dalle caratteristiche di un corpo umano comune o sano, è posto come normale e necessario per considerare una persona apprezzabile e degna di rispetto: il corpo della vittima è al contrario considerato anormale, nonostante sia in genere più simile a quello della maggioranza della popolazione rispetto al modello estetico, e la vittima viene colpevolizzata e indotta alla vergogna, riducendone l'autostima e conducendola potenzialmente a problemi come ansia, depressione, disturbi alimentari e, in casi estremi, al suicidio.

Come evidenziato nella relazione illustrativa il *body shaming* ha trovato terreno fertile anche per la diffusione dei *social network* che hanno amplificato i fenomeni di derisione e di discriminazione sopra descritti. La fascia di età maggiormente esposta è quella delle ragazze e dei ragazzi più giovani, adolescenti o poco più, ma possono esserne vittima anche persone adulte.

La proposta di legge si compone di **6 articoli**. Nel corso dell'esame referente presso la XII Commissione sono state approvate alcune proposte emendative al testo originario del progetto di legge: qui di seguito si darà conto del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.

L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il **giorno 16 maggio** quale Giornata nazionale contro il *body shaming*, al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico. Viene specificato che la giornata nazionale **non determina gli effetti civili** di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#) (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

La **legge 260 del 1949**, all'articolo 2, reca l'elenco dei **giorni considerati festivi a livello nazionale**, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subito gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:

- la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e ha spostato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno) alla prima domenica di giugno;
- il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio);
- la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.

Nell'individuare le **solennità civili**, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

Viene poi previsto che **il colore simbolo della giornata nazionale è il fucsia** scelto per rappresentare l'ottimismo e l'evoluzione personale che portano all'affermazione di se stessi (**previsione aggiunta in sede referente**).

L'articolo 2 prevede che In occasione della Giornata nazionale **le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore** possono promuovere **iniziative** - quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali - finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, finalizzate a:

- prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;
- favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
- incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica;
- promuovere un uso consapevole **delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità (inciso aggiunto in sede referente), nonché promuovere un uso consapevole** del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

L'articolo 3 detta disposizioni relative alla **celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione**, prevedendo che questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia, **possono** promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

L'articolo 4 rimette alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni della società civile ed alle associazioni ed enti del Terzo settore la **facoltà di promuovere campagne informative e di sensibilizzazione** sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici, finalizzate a:

- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming*, **sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno (inciso aggiunto in sede referente)** e sulla necessità di contrastarlo;
- fornire informazioni sulle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittima;
- promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
- promuovere un uso consapevole **delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità (inciso aggiunto in sede referente), nonché promuovere un uso consapevole** del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

L'articolo 5 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame in sede referente presso la XII Commissione è stato avviato il 1 agosto 2023, e nel corso di esso sono state approvate alcune modifiche al contenuto originario del testo. L'esame in sede referente si è

concluso nella seduta del 21 maggio con la votazione del mandato alla relatrice.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole la I Commissione, la VII e La IX Commissione. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, parere recepito negli emendamenti approvati.